

2 luglio 2010

**SEGNALAZIONE SCADENZE - LUGLIO**

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi decorrenza o scadenza nel mese di **luglio**, nonché quelli in scadenza il **2 agosto**:

**1.7.2010 – Operazioni di conguaglio dei sostituti d'imposta**

**6.7.2010 – Versamento *senza maggiorazione* delle imposte dovute dai contribuenti soggetti agli studi di settore**

**16.7.2010 – Saldo 2009 e I acconto 2010 IRES e IRAP, diritto annuale Registro Imprese**

**Saldo 2009 e I acconto 2010 IRPEF, addizionali, IRES, IRAP, imposte sostitutive, contributo INPS gestione separata *con maggiorazione 0,40%***

**Versamento *con maggiorazione 0,40%* diritto annuale Registro imprese**

**Ravvedimento operoso ICI 2010**

**2.8.2010 – Dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta Mod. 770/2010 semplificato**

**Dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta Mod. 770/2010 ordinario**

**Ravvedimento ritenute alla fonte 2009 e Mod. 770/2009**

**Adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi**


Per ciascun adempimento sono segnalati la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico.

Si ricorda che le *Informazioni fiscali* richiamate nel testo possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com)

Cordiali saluti



Mario Difino



Valentina Sermarini

Allegato

10Info08

INFORMAZIONI FISCALI 2.7.2010

---

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello Studio *Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* e le circolari informative emesse a partire dall'anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com)

Le *Informazioni Fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio *Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

<b>1°.7.2010</b>	<b>Operazioni di conguaglio dei sostituti d'imposta</b>
------------------	---

*Decorre* il termine per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio IRPEF da parte dei sostituti d'imposta sulla base delle risultanze del Modello 730/2010 dei dipendenti, pensionati e altri soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'art. 19, D.M. 31.5.1999, n. 164. In particolare:

- nel caso di credito IRPEF, i sostituti d'imposta effettuano i rimborsi al sostituito mediante riduzione delle ritenute d'acconto operate sulle somme corrisposte a partire dal mese di luglio;
- nel caso di debito IRPEF, i sostituti d'imposta trattengono le somme dovute dal sostituito dagli emolumenti lui spettanti a partire dal mese di luglio. ▲

<b>6.7.2010</b>	<b>Versamento <i>senza maggiorazione</i> delle imposte dovute dai contribuenti soggetti agli studi di settore</b>
-----------------	---

Scade il termine per il versamento delle seguenti imposte per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore:

- imposte sui redditi a titolo di saldo 2009 e 1° acconto 2010;
- IRAP a titolo di saldo 2009 e 1° acconto 2010;
- IVA e maggiorazione del 3% sui maggiori ricavi o compensi derivanti dall'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

Il termine originario del 16 giugno è stato prorogato al 6 luglio dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 in considerazione della contingente situazione economica che ha comportato la revisione degli studi di settore come richiesto dalle categorie rappresentative dei soggetti interessati.

I nuovi termini di versamento sono i seguenti:

- entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Analoghe scadenze si applicano ai *soci* delle *società di persone* soggette agli studi di settore, ai soci delle *società di capitali* soggette agli studi di settore che hanno optato per il regime di *trasparenza fiscale*, agli *associati* di *associazioni tra artisti o professionisti* soggette agli studi di settore, ai *collaboratori di imprese familiari* e al *coniuge* nel caso di *aziende coniugali* soggette agli studi di settore.

INFORMAZIONI FISCALI 2.7.2010

In sostanza, la proroga del termine di versamento è disposta non solamente per i soggetti per i quali è stato predisposto lo studio di settore ma anche per tutti coloro i quali dichiarano un reddito imputato da un soggetto per cui è stato predisposto lo studio di settore.

La proroga dei termini si applica anche per il versamento dei *contributi*, inclusi quelli dovuti dai soci di S.r.l. (non trasparente), che determinano l'ammontare degli stessi su un reddito figurativo calcolato dalla società.

Per i soggetti interessati dagli studi di settore, la proroga riguarda anche il *diritto annuale di iscrizione nel Registro delle Imprese*, come chiarito dal Ministero dello sviluppo economico con nota 23.6.2010 Prot. 0077133. Come stabilito dal D.M. 359/2001 e precedentemente illustrato con Circolare n. 6982/07, il termine per il pagamento del diritto **coincide** con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. ▲

<b>16.7.2010</b>	<b>Saldo 2009 e I acconto 2010 IRES e IRAP, diritto annuale Registro Imprese</b>
------------------	--

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* del saldo e del primo acconto IRES e IRAP nonché del diritto annuale per l'iscrizione nel Registro Imprese dovuto dalle *società di capitali* che hanno approvato il bilancio nel mese di giugno 2010 oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro i termini previsti dallo statuto. ▲

<b>16.7.2010</b>	<b>Saldo 2009 e I acconto 2010 IRPEF, addizionali, IRES, IRAP, imposte sostitutive, contributo INPS gestione separata con maggiorazione 0,40%</b>
------------------	---

Scade il termine per il versamento *con maggiorazione 0,40%* delle imposte, contributi e diritti sopra indicati da parte delle *persone fisiche, società di persone e soggetti IRES* con periodo di imposta coincidente con l'anno solare o che hanno approvato il bilancio nel mese di maggio 2010, oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In particolare, il termine riguarda i seguenti versamenti:

- versamento *con maggiorazione 0,4%* del saldo 2009 e primo acconto 2010 di IRPEF, addizionali, IRAP e contributi gestione separata INPS lavoratori autonomi, nonché delle imposte sostitutive dovuto da *persone fisiche e società di persone* (vedi *Informazioni fiscali 3.6.2010*);
- versamento *con maggiorazione 0,4%* del saldo 2009 e primo acconto 2010 di IRES e IRAP nonché delle imposte sostitutive dovuto da *soggetti IRES* con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e *società di capitali* che hanno approvato il bilancio nel mese di maggio 2010 *oltre centoventi giorni* dalla chiusura

## INFORMAZIONI FISCALI 2.7.2010

dell'esercizio, entro i termini previsti dallo statuto (vedi *Informazioni fiscali 3.6.2010*);

Il termine di versamento *senza maggiorazione* è scaduto il 16 giugno 2010 (vedi *Informazioni fiscali 3.6.2010*). ▲

<b>16.7.2010</b>	<b>Versamento con maggiorazione diritto annuale Registro imprese</b>
------------------	--

Scade il termine per il versamento *con maggiorazione 0,4%* del diritto annuale dovuto ai sensi dell'art. 18, L. 580/1993 da *imprese individuali, società di persone, società di capitali* con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e da *società di capitali* che hanno approvato il bilancio nel mese di maggio 2010 oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro i termini previsti dallo statuto (v. *Informazioni fiscali 3.6.2010*). ▲

<b>16.7.2010</b>	<b>Ravvedimento operoso ICI 2010</b>
------------------	--------------------------------------

Scade il termine per il ravvedimento operoso relativo all'omesso o insufficiente versamento della prima rata ICI 2010.

Ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. *a*), D.Lgs. 472/1997, la regolarizzazione del versamento deve essere eseguita entro trenta giorni dalla scadenza. Contestualmente, devono essere versati la *sanzione* ridotta ad un *dodicesimo del minimo* (pari al 2,5% del tributo), nonché gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari al 1% annuo) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 7.1.2010*).

Il ravvedimento non è applicabile qualora la violazione sia già stata constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. ▲

<b>2.8.2010</b>	<b>Dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta Mod. 770/2010 semplificato</b>
-----------------	---

Scade il termine per l'invio telematico del Mod. 770 semplificato, previsto dall'art. 4, c. 3-*bis*, D.P.R. 22.7.1998, n. 322 (vedi *Informazioni fiscali 28.12.2001*) e successive modificazioni.

Tale dichiarazione riguarda principalmente la trasmissione dei dati fiscali, contributivi e assicurativi contenuti nelle certificazioni previste dall'art. 4, c. 6-*ter*, D.P.R. 22.7.1998, n. 322, relative alla corresponsione nell'anno 2009 di redditi di lavoro dipendente e assimilato, indennità di fine rapporto, compensi di lavoro autonomo e provvigioni (artt. 23, 24, 25, 25-*bis* e 29, D.P.R. 600/1973).

I dati relativi alle ritenute operate su *dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale* erogati nell'anno 2009, nonché *altre operazioni di natura finanziaria* effettuate nello stesso periodo devono essere indicati nel Mod. 770 *ordinario* (vedi oltre).

La dichiarazione Mod. 770 *semplificato* **non può** essere compresa nella dichiarazione unificata annuale Mod. Unico. Il Mod. 770 *semplificato* deve essere trasmesso esclusivamente **in via telematica**, direttamente o tramite un intermediario abilitato. In caso di presentazione telematica **diretta** da parte del sostituto d'imposta (senza l'intervento di un intermediario), la dichiarazione deve essere trasmessa utilizzando alternativamente:

- il servizio telematico *Entratel* se la dichiarazione riguarda **più di venti soggetti**;
- il servizio telematico *Internet (Fisconline)* se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti **non superiore a venti**

Nel caso in cui un sostituto d'imposta presenti direttamente sia il modello 770 *semplificato* per un numero di soggetti **non superiore a venti**, sia il modello 770 *ordinario* per un numero di soggetti **superiore a venti**, dovrà essere utilizzato il servizio telematico *Entratel* per entrambi i modelli.

I soggetti tenuti alla presentazione del Mod. 770 *ordinario* devono presentare il Mod. 770 *semplificato* senza compilare i prospetti ST (versamenti di ritenute, imposte sostitutive e trattenute per assistenza fiscale) e SX (compensazioni), in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nell'ambito dei quadri ST e SX del Mod. 770 *ordinario*.

Ai soggetti tenuti alla presentazione del Mod. 770 *ordinario* è comunque consentita la presentazione del Mod. 770 *semplificato* comprensivo dei prospetti ST e SX *qualora non siano state operate compensazioni* ai sensi dell'art. 1, DPR 445/1997, tra i versamenti relativi al Mod. 770 *semplificato* e quelli relativi al Mod. 770 *ordinario*.

Si ricorda che il Mod. 770 *semplificato* può essere suddiviso in due parti distinte che possono essere trasmesse anche da due soggetti diversi. In particolare:

- una parte per i dati relativi *ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, alle indennità di fine rapporto, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali*;
- l'altra parte per i dati relativi *ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi*.

Il termine di cui sopra è prorogato al 2 agosto poiché il termine ordinario del 31 luglio cade di sabato. Infatti, il termine di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP che scade di sabato è prorogato al primo giorno feriale successivo ai sensi dell'art. 2, 9° c., DPR 22.7.1998, n. 322. ▲

## INFORMAZIONI FISCALI 2.7.2010

<b>2.8.2010</b>	<b>Dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta Mod. 770/2010 ordinario</b>
-----------------	--

Scade il termine di presentazione in via telematica del Mod. 770 *ordinario* per la trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate su *dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale* erogati nell'anno 2009, nonché alle *altre operazioni di natura finanziaria* effettuate nello stesso periodo, ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, DPR 322/1998 modificato dall'art. 1, comma 217, L. 24.12.2007, n. 244.

Il termine di cui sopra è prorogato al 2 agosto poiché il termine ordinario del 31 luglio cade di sabato. Infatti, il termine di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP che scade di sabato è prorogato al primo giorno feriale successivo ai sensi dell'art. 2, 9° c., DPR 22.7.1998, n. 322. ▲

<b>2.8.2010</b>	<b>Ravvedimento ritenute alla fonte 2009 e Mod. 770/2009</b>
-----------------	--

I sostituti d'imposta che non hanno operato o versato tempestivamente le ritenute relative all'anno 2009 da dichiararsi nel Mod. 770/2010 *semplificato* od *ordinario* possono avvalersi del *ravvedimento operoso* effettuando il pagamento tardivo entro il termine per la trasmissione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (vedi scadenza precedente).

Ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. *b*), D.Lgs. 472/1997, contestualmente alla *ritenuta* devono essere versati la *sanzione* ridotta pari al 3% delle ritenute tardivamente versate (un decimo del 30%) nonché gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari al 3% annuo fino al 31 dicembre 2009 e all'1% annuo dal 1° gennaio 2010) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 7.1.2010*).

Entro lo stesso termine è possibile regolarizzare gli errori e le omissioni relativi al Mod. 770/2009 *semplificato* ed *ordinario*, presentando una dichiarazione integrativa, versando la sanzione ridotta pari a un decimo del minimo.

Il ravvedimento non è applicabile qualora la violazione sia già stata constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il termine di cui sopra è prorogato al 2 agosto poiché il termine ordinario del 31 luglio cade di sabato. Infatti, il termine di versamento di ritenute alla fonte, imposte, tasse e contributi erariali, regionali e locali e contributi previdenziali e assistenziali che cade di sabato o di giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'art. 6, 8° c., D.L. 31.5.1994, n. 330 e dell'art. 18, 1° c., D.Lgs. 9.7.1997, n. 241. ▲

**2.8.2010 | Adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi**

Scade il termine per l'adeguamento del *Documento di Valutazione dei Rischi* riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori (c.d. *DVR*) previsto dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008 riferito a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo *stress lavoro-correlato* (c.d. *SLC*), secondo i contenuti dell'Accordo quadro europeo dell'8 ottobre 2004 successivamente recepito dalle confederazioni datoriali italiane e da quelle dei lavoratori.

Lo *stress lavoro-correlato* è una situazione di prolungata tensione che può ridurre l'efficienza sul lavoro e influire negativamente sullo stato di salute del lavoratore. Tale situazione può riguardare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del rapporto di lavoro, e può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale.

La materia è stata oggetto di una guida operativa approvata il 25 marzo 2010 che prevede, fra l'altro:

- l'individuazione degli elementi oggettivi di rischio fra cui gli indici infortunistici, le assenze per malattia, i procedimenti e le sanzioni disciplinari, l'ambiente e le attrezzature di lavoro, i carichi, i ritmi e gli orari di lavoro, ecc.;
- l'individuazione degli elementi soggettivi di rischio;
- l'acquisizione di competenze specifiche da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. *RSPP*) e del medico competente;
- la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti con il coinvolgimento del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (c.d. *RLS*).

Il termine di cui sopra è prorogato al 2 agosto poiché il termine ordinario del 1° agosto cade di domenica. Infatti, il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni che scade in giorno festivo è prorogato al primo giorno feriale successivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1187 e 2963 c.c. ▲

\* \* \*

10Info08

MD/VS

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello Studio *Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* e le circolari informative emesse a partire dall'anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com)

Le *Informazioni Fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio *Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.